Organismo di Mediazione Forense di Torre Annunziata
Competente solo per le controversie di competenza territoriale del circondario del Tribunale di Torre Annunziata

VADEMECUM MEDIAZIONE

MAIL: odmforotorre@libero.it **Pec:** odm@forotorre.it

Telefono: 348/0423548

IBAN: IT 50 D 05142 27602 CC1666005625

Per attivare il procedimento di mediazione occorre:

- Scaricare il modello in formato word dal sito al seguente link http://www.ordineavvocatitorreannunziata.it/mediazione.html
- Compilare il modello in tutte le sue parti, stamparlo e provvedere a raccogliere le sottoscrizioni dei propri assistiti
- Scannerizzare il modello e provvedere a firmarlo digitalmente in PADES
- Inviare l'istanza completa insieme agli eventuali allegati e alla copia del bonifico per le spese di avvio, all'indirizzo pec odm@forotorre.it

Le spese di avvio sono pari ad € 40,00 + I.V.A. al 22% **(= 48,80 euro),** se la controversia ha un valore non superiore ad € 250.000,00.
Se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A. al 22% **(=€ 97,60)**
Il pagamento può avvenire a mezzo **bonifico** al seguente IBAN: **IT 50 D 05142 27602 CC1666005625**.

E' opportuno verificare preliminarmente gli indirizzi di residenza dei chiamati in mediazione che andranno sempre convocati personalmente, anche se costituiti nel giudizio pendente tra le parti a mezzo di difensore di fiducia.

Successivamente saranno comunicate le spese postali dovute e a carico della parte istante.

L'art 5 co. VI del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 prescrive che "Dal momento della **comunicazione** alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Alla luce della disposizione testè citata, la "notifica" della domanda di mediazione alla parte convenuta produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta.

In materia di impugnazione di delibera assembleare, che deve essere proposta, entro 30 giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, la comunicazione della domanda di mediazione (e non il semplice deposito presso la segreteria dell'Organismo di mediazione) sospende il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione della delibera annullabile.

L'art. 5 co. VI del D.Lgs n. 28/2010 sancisce che, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale debba essere proposta "... entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 [verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione] presso la segreteria dell'organismo".

In tale fattispecie, quindi, una volta svolto l'incontro di mediazione, se il tentativo fallisce la domanda giudiziale di impugnazione della delibera deve essere proposta, in forza dell'art 5 co. VI° citato, entro il medesimo termine di decadenza (trenta giorni), che cominciano a decorrere dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo (cioè dal giorno della redazione del verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione, in quanto il deposito presso la segreteria avviene contestualmente alla redazione del verbale).

MEDIAZIONE CON PIU' PARTI

Nel caso di mediazione con più parti istanti e/o più parti convenute, occorre compilare **1 sola** istanza di mediazione indicando tutte le parti all'interno di un unico modulo come meglio illustrato nel video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Ead_Xx9xji4

Il gratuito patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM ma è tenuta ad effettuare il pagamento delle spese di avvio pari ad € € 40,00 + I.V.A.. Se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A. e le spese postali.
Per richiedere l'esonero dal pagamento delle indennità occorre compilare e depositare all'indirizzo pec dell'ORDINE l'apposito modello.

ADESIONE ALLA MEDIAZIONE

Per aderire ad una procedura già avviata occorre:

- Compilare in tutte le sue parti il modello di adesione che viene inviato, raccogliendo le firme dei propri assistiti e firmandolo poi digitalmente in formato PADES
- Inviare il modulo insieme ad eventuali allegati e alla copia del bonifico delle spese di avvio.

Le spese di avvio sono pari ad € 40,00 + I.V.A. al 22% (= 48,80 euro), se la controversia ha un valore non superiore ad € 250.000,00.
Se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A. al 22% (€ 97,60)
Il pagamento può avvenire a mezzo **bonifico** al seguente IBAN: **IT 50 D 05142 27602 CC1666005625**.

Si avverte che **ai fini dell'effettività della procedura di mediazione all'incontro dovranno partecipare le parti personalmente, assistite dal proprio difensore di fiducia.**

RICHIESTE RINVII

Per l'ordinato svolgimento delle attività dell'Organismo di mediazione e per il naturale rispetto che si deve ai mediatori impegnati, si prega di non chiedere rinvii nelle date e nelle ore previste per gli incontri di mediazione.
Solo in casi **eccezionali** richieste di rinvio potranno essere accordate ma è necessario:

- far pervenire la richiesta di rinvio con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'incontro;
- inviare la richiesta di rinvio a mezzo pec all'indirizzo odm@forotorre.it e per conoscenza a **tutte** le altre parti del procedimento di mediazione;
- nel caso in cui a chiedere il rinvio sia il convenuto in mediazione, dovrà preliminarmente depositare il modello di adesione compilato e sottoscritto e provvedere al pagamento delle spese di avvio.

In mancanza la richiesta di rinvio non potrà essere accolta.

Avvertenza

Procedimenti tra loro solo connessi,
soggettivamente o oggettivamente,
sono sottoposti a una separata trattazione
non essendo prevista la riunione.

Il primo incontro di mediazione

In mediazione è necessaria la presenza personale delle parti.

Se impossibilitate a presenziare personalmente, le parti potranno delegare un rappresentante che dovrà essere comunque assistito da un avvocato.

Durante il primo incontro le parti dovranno chiarire se intendono proseguire nel merito della mediazione.

Se le parti decidono di proseguire in mediazione dovranno versare l'indennità di mediazione determinate in base al valore della controversia. In caso di esito positivo della mediazione con raggiungimento dell'accordo, si applica l'aumento di un quarto sulla somma dovuta a titolo di indennità. Nel caso in cui all'esito del primo incontro le parti non intendono proseguire la mediazione, nessun altro compenso è dovuto alla Camera oltre le spese di avvio già versate.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DEL CONDOMINIO

Si avverte che ai sensi dell'art. **71 quater** delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, per partecipare al procedimento di mediazione, l'amm.re del condominio dovrà previamente farsi autorizzare dall'assemblea condominiale con verbale che dovrà essere depositato negli atti del procedimento di mediazione.